CITTÀ di SUSA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

P.E.C.: comune.susa.to@legalmail.it

Tel.: 0122/648301

AUTENTICAZIONE DI FIRMA	
Descrizione breve	Attestazione di autenticità della sottoscrizione delle domande rivolte alla pubblica amministrazione.
A chi è rivolto	Ai cittadini che devono produrre un documento con firma autenticata presso un altro ente o privati. Il cittadino impossibilitato fisicamente a muoversi può chiedere l'autentica della firma a domicilio.
Descrizione estesa	L'ufficiale dell'Anagrafe, salvo casi speciali pevisti dalla normativa, è competente ad autenticare unicamente sottoscrizioni contenute in istanze o in dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Pertanto il testo del documento deve rimanere nell'ambito previsto e non può contenere dichiarazioni aventi valore negoziale (es. manifestazioni di intenti, accettazioni di volontà, rinunce, contratti, scritture private ecc.) e tanto meno concretizzare una procura. L'autentica della sottoscrizione consiste nell'attestazione di un pubblico ufficiale che la firma è stata apposta in sua presenza, dopo essersi accertato dell'identità della persona che sottoscrive. L'autentica deve essere prescritta da una precisa norma di legge o di regolamento. Qualora gli atti o documenti sui quali si chiede l'autenticazione/attestazione (comprese le pensioni estere) siano redatti in lingua straniera, non è possibile effettuare l'autenticazione se il testo non è scritto anche in lingua italiana. L'autentica di firma è possibile per: - dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà concernenti fatti, stati e qualità personali di cui il dichiarante sia a diretta conoscenza riguardanti se stesso e altre persone, non autocertificabili, da presentare a soggetti privati (banche, assicurazioni, etc.); - istanze da presentare a privati (mai a uffici pubblici o gestori di pubblico servizio) deleghe per la riscossione di benefici economici (esempio pensioni) da parte di terze persone. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e le istanze da produrre a pubbliche amministrazioni e a gestori di pubblici servizi non prevedono l'autenticazione della sottoscrizione; possono essere presentate direttamente al dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di identità. Solo nel caso in cui l'istanza e la dichiarazione riguardino la riscossione da parte di terzi di benefici economici, benché destinate a pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi, la sottoscrizione andrà autenticata. Normativa di riferimento: artt. 21, 38 e 39 D.P.R. 445/2000.
Come fare	Nei pochi casi in cui è ancora ammessa l'autenticazione da parte dell'ufficio Anagrafe (ad esempio quando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio non è "collegata" ad una domanda da presentare all'amministrazione), è necessario presentarsi al suddetto ufficio, negli orari di apertura al pubblico, con un documento d'identità e il testo della dichiarazione.
Cosa serve	Per presentare richiesta di autenticazione di firma occorrono: - Documento di riconoscimento del Richiedente in corso di validità;

	- Documento su cui si chiede l'autenticazione di firma in originale.
Cosa si ottiene	Autenticazione di firma.
Tempi e scadenze	Il rilascio è immediato. L'autenticazione di firma non ha scadenza.
Costi	L'autenticazione di firma è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo (Euro 16,00) a meno che non sia prevista un'esenzione di legge, che deve essere espressamente dichiarata da chi richiede l'autentica.